

il meno. Solamente la disposizione della legge vuole che la concessione dei ministri trovi un limite a troppo benigni arbitrii, inquantochè esige la doppia garanzia del parere dell'autorità giudiziaria, e della proposta del Consiglio di disciplina, la quale potrebbe essere provocata anche d'ufficio dal ministro, salvo al Consiglio di disciplina, sulla domanda del condannato, di rispondere che non crede opportuno di proporre la di lui liberazione.

Dunque non mi sembra necessario di aggiungere altro all'articolo; non vi è negata al condannato certamente la facoltà della iniziativa, che si fonda, direi quasi, nei suoi diritti naturali.

Rimane l'altro concetto, parimenti manifestato dall'onorevole Alli-Maccarani, di esigere che la sezione d'accusa, cioè l'autorità giudiziaria, dichiarata competente ad intervenire in questo procedimento e a riesaminare la proposta del Consiglio di disciplina, per giudicare se meriti o no accoglimento, invece di avere un valore semplicemente consultivo, sia tale che il ministro anche quando la sezione di accusa è d'avviso di doversi accordare la liberazione condizionale, tuttavia possa negarla; ma non possa accordarla se non in seguito ad un parere favorevole della sezione d'accusa.

Riconosco con l'onorevole Alli-Maccarani che l'articolo ora in discussione, e che attende la deliberazione della Camera, è l'articolo del primitivo progetto ministeriale, il quale è stato già un'altra volta sottoposto all'esame ed alla discussione della Camera medesima nella legge speciale sulla liberazione condizionale dei condannati, ed allora vi fu emendato.

In questo momento, richiamando il progetto di legge dalla Camera approvato, e che io ebbi l'onore di presentare anche al Senato, ove finora ne fu indugiata la discussione, trovo che tra le altre realmente vi si era introdotta, nella discussione che ebbe luogo in questa assemblea, la seguente mutazione:

« Sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sul conforme parere della Sezione di accusa dello stesso distretto, la quale, sulle conclusioni del Pubblico Ministero, può assumere tutte le informazioni ed istruzioni che creda opportune. »

Non può cadere in mia mente di rimettere in discussione innanzi alla Camera una questione che essa ha già decisa. Conseguentemente io non oppongo per mia parte alcuna difficoltà che la Camera riprenda il suo articolo, quello che ha già una volta votato, e, tale quale esso è, lo trasporti nel Codice Penale, nei termini in cui ottenne la sua approvazione.

ALLI-MACCARANI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Maccarani, chiedo prima alla Commissione se ora può esporre il suo avviso.

PESSINA, relatore. La Commissione si associa interamente alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Cioè accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì. Credo che ci sia una sola parola di più, ed è la parola *conforme*.

PRESIDENTE. Sostituirebbe all'articolo secondo del progetto che stiamo discutendo, l'articolo secondo della legge sulla liberazione condizionale dei condannati? Domando se questo è lo scopo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Onorevole presidente, non si tratta che di aggiungere la sola parola *conforme* all'articolo, che si ha sotto gli occhi.

PESSINA, relatore. In questo senso anche la Commissione accetta; e *sul conforme parere*.

ALLI-MACCARANI. Desiderando che le leggi, specialmente quando sono scritte nei Codici, esercitino giustizia per tutti; così mi preoccupavo che potesse nascere il dubbio che la liberazione condizionale dei condannati si potesse accordare soltanto sull'iniziativa dei Consigli di disciplina.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole Alli-Maccarani le dichiarazioni del ministro? Io non posso lasciar impegnare una discussione a questo riguardo.

ALLI-MACCARANI. Io accetto le dichiarazioni del ministro in quanto soddisfano il mio convincimento, dopochè egli ha dichiarato di concordare che anche il condannato possa chiedere esso stesso la liberazione, e con questo trovo soddisfatta la giustizia di fronte al condannato.

Siccome poi mi pregio di non essere soverchiamente tenero pei malviventi, così mi preoccupava che si potesse accordare la liberazione sulla semplice volontà dei ministri senza altre garanzie di rito giudiziario; ma inteso che l'onorevole guardasigilli acconsente che questa volontà venga subordinata al concorso di un parere adesivo del potere giudiziario, i miei voti sono completamente soddisfatti; la giustizia per tutti è fatta, e ringrazio l'illustre guardasigilli della benevola accoglienza che si è compiaciuto di fare alle mie modeste considerazioni.

PESSINA, relatore. La Camera ricorderà di avere già votato un progetto di legge sulla liberazione condizionale dei condannati. Perchè non avvengano contraddizioni con ciò che si è fatto, e per procedere nel modo più semplice, io proporrei che gli articoli già votati precedentemente dalla Camera, col progetto di legge speciale sulla liberazione con-